



..... un altro Lido è possibile .....

[info@unaltrolido.com](mailto:info@unaltrolido.com) [www.unaltrolido.com](http://www.unaltrolido.com)

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale  
alla c.a. ing. Carlo Riggio**

fax 06. 57225994

oggetto: *quesito circa la procedura di assoggettabilità a VAS di piani urbanistici (art. 12 D.Lgs 152/2006).*

Con riguardo all'esigenza di corretto ed efficace adempimento delle procedure di valutazione ambientale strategica rivolte alla prioritaria tutela dei beni ambientali, lo scrivente Coordinamento ritiene opportuno presentare a Codesta Divisione un quesito concernente l'omessa verifica di assoggettabilità a VAS per un piano urbanistico attuativo, che pare in difformità da quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mmm.ii.

Il caso in questione riguarda la Giunta Comunale del Comune di Venezia, che, con deliberazione n. 460 del 5 ottobre 2011, ha adottato un piano urbanistico attuativo (*Piano di recupero di iniziativa privata e interventi di nuova costruzione relativo alla scheda n. 19 - ex Colonia di Ca' Roman della V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina*). A seguito della pubblicazione del piano, lo scrivente Coordinamento aveva presentato alcune osservazioni, tra le quali una concernente la mancata verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del piano stesso. In proposito si osservava quanto segue.

Dall'istruttoria allegata alla deliberazione n. 460/2011 della Giunta Comunale non risulta alcun esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano in questione con riferimento a quanto disposto dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006, art. 12) ed alla procedura specificatamente indicata nella deliberazione della Giunta Regionale 791/2009 per il caso di "piani o programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale" (descritta nell'allegato F alla deliberazione stessa). Si aggiunge che il piano di che trattasi non rientra in alcune delle sette categorie di piani escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS individuate nella succitata dgr 791/2009.

Pertanto la procedibilità dell'iter di piano richiede che sia espletata detta verifica di assoggettabilità; ove tale verifica rilevasse la necessità della procedura (completa) di VAS, ovviamente ciò comporterebbe la riproposizione *ab imis* del piano.

*Ad abundantiam* si ricorda la disposizione introdotta nella legge urbanistica statale (legge 1150/1942, art.16) dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13.05.2011, n. 70, convertito con legge 106/2011, con la quale si precisa come nel caso in questione, cioè di uno strumento attuativo riferito ad uno strumento sovraordinato (la Variante al PRG) che non aveva definito "in sede di valutazione ambientale strategica" ... "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste" ... "i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico". Anche rispetto a tale normativa risulta, con evidenza,

che il provvedimento di adozione del Piano di Recupero presenta vizio di legittimità per violazione di legge in quanto mancante del necessario presupposto di verifica di assoggettabilità a VAS.  
Si evidenzia infine come una corretta procedura di VAS avrebbe normalmente analizzato ed evidenziato le criticità ambientali che compromettono la sostenibilità del piano, rappresentate con le nostre osservazioni che sono emerse con una attenta lettura del piano.

La proposta di controdeduzione, illustrata dal Dirigente responsabile alla Commissione consiliare di Municipalità di Lido e Pellestrina in seduta del 16.05.2012, ha rigettato l'osservazione come espresso nel documento allegato (*Relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni*, pag. 20-21).

Pare allo scrivente che il parere non favorevole all'osservazione si basi di una fallace lettura dell'art. 6, c. 2, lettera a) del TUA ed in particolare del periodo "e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto", come se tale requisito dovesse essere posseduto assieme ad uno dei precedenti per comportare l'obbligo di VAS, mentre invece gli Allegati citati riguardano i progetti assoggettati a VIA secondo le diverse competenze.

Anche la lettura della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 791/2009 pare errata; in particolare non si considera quanto ben esposto nella relativa premessa circa la possibilità di escludere a priori dalla verifica di assoggettabilità solo alcune individuate categorie di piani e programmi.

Successivamente all'adozione del piano in questione ed alla presentazione della nostra osservazione che lamentava la mancata verifica di assoggettabilità a VAS è tuttavia intervenuta una norma di legge regionale del Veneto che parrebbe confermare la lettura interpretativa della norma statale data dall'Amministrazione Comunale di Venezia. Con la legge regionale n. 13 del 06.04.2012, art. 40, comma 1, è stato infatti introdotto il comma 1 bis all'art. 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" della legge regionale n. 4 del 26.06.2008, secondo il quale "i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Si ritiene dunque, di sottoporre all'attenzione di Codesta Divisione, in pieno spirito di collaborazione e nell'interesse superiore della tutela dell'ambiente, il quesito se sia corretta o meno l'interpretazione della norma da parte dell'Amministrazione Comunale di Venezia e, in secondo luogo, se la norma regionale sopra riportata sia effettivamente conforme alla disciplina del Testo Unico Ambientale.

Confidando nell'attenzione di Codesta Struttura si porgono distinti saluti.

Venezia 21.05.2012

Salvatore Lihard  
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido

Salvatore Lihard, Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia

allegato: Comune di Venezia. Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Controdeduzioni alle osservazioni relative alla delibera di G.C. n. 460 del 5 ottobre 2011. Relazione tecnica di controdeduzioni alle osservazioni. pag.20 e 21